

COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****NUMERO 27 del 20-03-2017**

OGGETTO: RILEVAZIONE DELLE ECCEDENZE PER L'ANNO 2017 AI SENSI DELL'ART. 33 D. LGS. 165/2001. FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017 – 2019 E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI.

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di Marzo, alle ore 12:30, nell'Ufficio del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA	Sindaco	X	
MASTRANTUONO FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
CICCARELLI ROCCO	Assessore	X	
DI MARINO GIOSUE'	Assessore	X	
GRANATA LOREDANA	Assessore	X	
GUARINO FRANCESCO	Assessore	X	
NAPOLANO SUSI	Assessore	X	
TAGLIALATELA CATERINA	Assessore	X	
PRESENTI - ASSENTI		8	0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, su impulso del Sindaco ed Assessore al Personale, avv. Maria Rosaria Punzo, espletata la necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta deliberazione.

RILEVAZIONE DELLE ECCEDEXENZE PER L'ANNO 2017 AI SENSI DELL'ART. 33 D. LGS. 165/2001. FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017 – 2019 E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI.

∅ **Premesso** che nell'ordinamento giuridico nazionale sono state introdotte, nel corso del tempo, numerose disposizioni, sia a carattere generale, sia attinenti alla materia contabile, che fungono da presupposto di legittimità e da limite per procedere ad assunzioni di personale negli Enti Locali, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;

∅ **Considerato** che un rapido *excursus* di tutte le norme in materia può essere riassunto come segue:

- L'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- L'art. 91 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parimenti, prevede che: "1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- L'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, detta norme sulla connessione tra la programmazione triennale delle assunzioni e la necessaria rideterminazione triennale delle dotazioni organiche delle Pubbliche Amministrazioni, così stabilendo: "1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in

funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. [...] 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale. [...] 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”;

- L'art. 33 del richiamato D. Lgs. 165/2001, inoltre, così sancisce: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;

- L'art. 35, comma 4, del medesimo D. Lgs. 165/2001, ribadisce il necessario collegamento tra i provvedimenti di reclutamento del personale e la programmazione triennale: “4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni [...]”;

- L'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, inoltre, detta un ulteriore presupposto di legittimità delle assunzioni: “1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa

della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

- L'art. 1, commi da 557 a 557 *quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, più volte modificati ed integrati, costituiscono il riferimento per la disciplina di limitazione finanziaria e quantitativa della dinamica del personale delle pubbliche amministrazioni locali, soggette al Patto di stabilità, ed il suo necessario collegamento con la programmazione triennale delle assunzioni: “557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di

lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

- L'art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che così stabilisce, limitando il contingente numerico di personale assumibile anno per anno: “5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. [...]”;

- Il successivo art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), tuttavia, così modifica in senso restrittivo le percentuali di spesa consentite per procedere ad assunzioni a tempo determinato: “228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”;

- L'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, introduce un limite - con una deroga espressa per gli enti che hanno rispettato il

dettato di cui al richiamato art. 1, comma 557, della legge 296/2006 – per il personale assunto con contratto flessibile: “28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le

stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

∅ **Rilevato** che, di conseguenza, è necessaria, prima di procedere a provvedimenti di reclutamento di personale – che restano comunque soggetti al previo esperimento delle procedure obbligatorie di cui agli artt. 30 e 34 *bis* del D. Lgs. 165/2001 – una serie di verifiche che consentano di affermare che tutti gli elencati presupposti giuridici sono stati soddisfatti, e che tutte le limitazioni della spesa di personale sono state rispettate;

∅ **Considerato**, quindi, che il Piano Triennale delle Azioni Positive richiesto dall'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, è stato adottato per il triennio 2017 – 2019 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 20.03.2017;

∅ **Dato atto** che la Dotazione Organica è stata rideterminata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 20.03.2017;

∅ **Considerato** che il Comune di Villaricca ha rispettato per il 2016 il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, in riferimento al triennio 2011 – 2013, come stabilito dal successivo comma 557 quater, come introdotto dall'art. 3, comma 5 bis del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, in quanto:

- Tetto di spesa della media del triennio 2011 – 2013: € 3.922.728,00
- Spesa di personale a consuntivo dell'esercizio 2016: € 3.648.192,00

∅ **Rilevato** che, di conseguenza, è possibile effettuare positivamente per il 2017 anche la ricognizione di cui all'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, affermando che il Comune di Villaricca non versa nelle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale ivi menzionate, in quanto:

- L'Ente ha rispettato per il 2016 il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, in riferimento al triennio 2011 – 2013, come stabilito dal successivo comma 557 quater, come introdotto dall'art. 3, comma 5 bis del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014;
- Il rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente per il 2016 è pari al 18,98%;
- Il rapporto medio tra dipendenti e popolazione è enormemente al di sotto di quello stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno 24 luglio 2014 per i comuni di pari dimensioni demografiche – pari ad un dipendente ogni 133 abitanti – in quanto alla data del 31.12.2016 si contavano n. 84 dipendenti per una popolazione di 31.226 abitanti, pari ad un dipendente per ogni 372 abitanti (quindi circa un terzo rispetto al valore medio stabilito dal Ministero);

∅ **Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 66110 del 13.12.2016, che ripristina anche per la Regione Campania le “ordinarie facoltà di assunzione

di personale riferite alla annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente, nel limite delle risorse disponibili”, ad ultimazione delle procedure di ricollocamento del personale di area vasta, di cui all’art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Ø **Considerato** che sono in corso di espletamento le seguenti procedure di reclutamento, riferite alla programmazione annuale per il 2014 (e non ancora ultimate), espressamente consentite dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 30.01.2015:

- Reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di un impiegato di cat. D di profilo di vigilanza da destinare al Comando di Polizia Locale, previo esperimento delle procedure di mobilità stabilite dal D. Lgs. 165/2001;
- Reclutamento a tempo parziale, pari a n. 24 ore settimanali, ed indeterminato di n. 1 impiegato di cat. C, di profilo istruttore tecnico, da destinare al Settore Tecnico, previo esperimento delle procedure di mobilità stabilite dal D. Lgs. 165/2001;

Ø **Visto** l’allegato prospetto, recante le cessazioni dal servizio per gli anni 2015, 2016 e 2017, con i resti assunzionali utilizzabili per le tre precedenti annualità, così come stabilito dal richiamato art. 3, comma 5, del decreto legge 90/2014, convertito in legge 114/2014, e dal quale si evince che per il 2017 sussiste un cumulo triennale di risorse da destinare alle assunzioni pari ad € 81.624,13 (riferito esclusivamente allo stipendio tabellare iniziale);

Ø **Rilevato** altresì che nel corso del 2017 e del 2018 verranno collocati a riposo i seguenti dipendenti, per raggiunti limiti di età:

- Sig. Egidio Prete, cat. B, a decorrere dal 01.02.2017;
- Sig.ra Maria Pia Di Falco, cat. A, a decorrere dal 01.03.2017;
- Sig.ra Lucrezia Nugnes, cat. C, a decorrere dal 01.05.2017;
- Sig. Nicola Grimaldi, cat. B, a decorrere dal 01.06.2017;
- Sig.ra Maria Fabozzi, cat. A, a decorrere dal 01.06.2017;
- Sig.ra Carmelina Ferrillo, cat. C, a decorrere dal 01.12.2017;
- Sig. Alessio Diana, cat. A, a decorrere dal 01.06.2018;
- Sig. Antonio Capriello, cat. C, a decorrere dal 01.09.2018;
- Sig. Gennaro Mauriello, cat. B, a decorrere dal 01.10.2018;

Ø **Considerato** che nel corso del 2016 è stato collocato a riposo l’ing. Francesco Cicala, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Territorio;

Ø **Rilevato** che, nell’impossibilità di poter procedere a nuove assunzioni, stante il dettato di cui all’articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, si è proceduto alla nomina, quale nuovo Responsabile del Settore, del geom. Antonio Palumbo, pur in assenza del titolo di studio della laurea, ed in mancanza di altro personale laureato in servizio;

Ø **Dato atto** che, tuttavia, appare necessario procedere all’esperimento di

una pubblica selezione, finalizzata alla copertura del posto vacante ai sensi dell'art. 110, comma 1, primo periodo del D. Lgs. 267/2000, in combinato disposto con l'art. 75, comma 9, del vigente Statuto Comunale, al fine di assicurare al Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica la direzione da parte di un soggetto in possesso del titolo di studio della laurea, nelle more dell'avvio e dell'espletamento della procedura per la copertura del posto a tempo indeterminato;

∅ **Ritenuto** quindi di poter procedere alla programmazione triennale delle assunzioni, in assenza di situazioni di eccedenze di personale e nel rispetto della citata normativa in materia di limitazione delle assunzioni;

∅ **Rilevata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Prendere atto** che per il 2017 il Comune di Villaricca non versa in condizioni di soprannumero ovvero eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, e che ha rispettato per l'anno 2016 il tetto di spesa stabilito dall'art. 1, commi 557 e 557 *quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

2. **Prendere atto** che le cessazioni da considerare per il fabbisogno del personale, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, sono quelle derivanti dall'allegato prospetto, per le annualità dal 2014 al 2016 (per una capacità assunzionale per il 2017 pari a complessivi € 81.624,13), e, per il biennio 2017 – 2018, le seguenti:

- Sig. Egidio Prete, cat. B, a decorrere dal 01.02.2017;
- Sig.ra Maria Pia Di Falco, cat. A, a decorrere dal 01.03.2017;
- Sig.ra Lucrezia Nugnes, cat. C, a decorrere dal 01.05.2017;
- Sig. Nicola Grimaldi, cat. B, a decorrere dal 01.06.2017;
- Sig.ra Maria Fabozzi, cat. A, a decorrere dal 01.06.2017;
- Sig.ra Carmelina Ferrillo, cat. C, a decorrere dal 01.12.2017;
- Sig. Alessio Diana, cat. A, a decorrere dal 01.06.2018;
- Sig. Antonio Capriello, cat. C, a decorrere dal 01.09.2018;
- Sig. Gennaro Mauriello, cat. B, a decorrere dal 01.10.2018;

3. **Prevedere** il fabbisogno del personale e la programmazione annuale delle assunzioni per il 2017, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni di personale, e dettata dall'art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito in legge 114/2014) oltre che dell'art. 1, comma 228, della legge 208/2015, come di seguito espressa:

∅ Completamento delle seguenti procedure relative al 2014, espressamente consentite dalla Circolare della Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 30.01.2015:

- Reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di un impiegato di cat. D di profilo di vigilanza da destinare al Comando di Polizia Locale, previo esperimento delle procedure di mobilità stabilite dal D. Lgs. 165/2001;
- Reclutamento a tempo parziale, pari a n. 24 ore settimanali, ed indeterminato di n. 1 impiegato di cat. C, di profilo istruttore tecnico, da destinare al Settore Tecnico, previo esperimento delle procedure di mobilità stabilite dal D. Lgs. 165/2001;

∅ Avvio delle procedure finalizzate alle seguenti assunzioni, a valere sul cumulo delle risorse triennali destinate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 90/2014, convertito in legge 114/2014:

- Reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di un impiegato di cat. D di profilo funzionario tecnico, da destinare al Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica, previo esperimento delle procedure di mobilità stabilite dal D. Lgs. 165/2001;
- Reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 impiegati di cat. C di profilo istruttore amministrativo, previo esperimento delle procedure di mobilità stabilite dal D. Lgs. 165/2001;
- Reclutamento a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 75, comma 9, del vigente Statuto Comunale, di un funzionario tecnico di categoria D, in possesso di titolo di studio di laurea (o laurea magistrale, secondo il nuovo ordinamento), da destinare al ruolo di Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale a tempo indeterminato;

4. Dare atto che le procedure di assunzione a tempo indeterminato per il 2017 coprono un totale di risorse pari ad € 79.529,16; pertanto, le residue risorse utilizzabili nel 2018, per differenza, sono pari ad € 2.094,97;

5. Dare atto che le ulteriori risorse derivanti dalle cessazioni del 2017 sono pari ad € 26.506,72 (25% di € 106.026,86), che – sommate al residuo 2017 di € 2.094,97 – producono una capacità assunzionale pari a complessivi € 28.601,69;

6. Prevedere la programmazione annuale delle assunzioni per il 2018 come segue:

- Reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di un impiegato di cat. D di profilo funzionario amministrativo, previo esperimento delle procedure di mobilità stabilite dal D. Lgs. 165/2001;

7. Dare atto che le procedure di assunzione a tempo indeterminato per il 2018 coprono un totale di risorse pari ad € 21.166,71; pertanto residuano per il 2019 risorse per un totale pari ad € 7.434,98;

8. **Precisare** che la programmazione triennale delle assunzioni per il 2019 viene in questa sede prevista a legislazione vigente, che prevede per tale annualità la copertura del 100% della spesa relativa alle cessazioni del 2018, oltre ai resti assunzionali relativi al triennio precedente: di conseguenza, dai collocamenti a riposo per il 2018 scaturiscono risorse per assunzioni a tempo indeterminato pari ad € 53.013,43, che, sommate al residuo di cui al punto precedente, portano la capacità di spesa per il 2019 a complessivi € 60.448,41;

9. **Prevedere** la programmazione annuale delle assunzioni per il 2019 come segue:

- Reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 impiegati di cat. C di profilo istruttore amministrativo, mediante scorrimento della graduatoria della procedura prevista nel 2017;

10. **Precisare** che la programmazione annuale delle assunzioni per il 2018 ed il 2019 verrà aggiornata in base alla legislazione vigente al momento dell'approvazione dei rispettivi strumenti annuali e triennali di programmazione;

11. **Dare incarico** al Capo Settore Affari Generali e Personale di predisporre gli atti consequenziali e di inviare copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali per conoscenza;

12. **Allegare** il presente atto al Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2017, nel quale è iscritta la spesa necessaria.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA

integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 14-03-2017

Il Responsabile del Settore Proponente
FORTUNATO CASO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 16-03-2017

Il Responsabile del Settore Proponente
MARIA TOPO

Il Sindaco
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo

Il Segretario
f.to Dott. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso